



IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Quinta Sezione Civile

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone
dei signori magistrati:

dott. Giulio Cataldi	Presidente
dott.ssa Stefania Cannavale	Giudice
dott. Guglielmo Manera	Giudice rel.

decidendo sul reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c., proposto da A [REDACTED]
O [REDACTED] (costituito personalmente ex art. 86 c.p.c.), reclamante/creditore
opposto, nei confronti di C [REDACTED] L [REDACTED] (avv.ti Edgardo Diomede
d'Ambrosio Borselli e Mario Rosario Curzio), reclamata/debitrice
opponente, avverso l'ordinanza emessa da quest'Ufficio il 14.9.2023 nel
procedimento n. 11714/23 r.g.a.c.;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.10.2023;

premesso che:

- A [REDACTED] O [REDACTED], ottenuto, ai danni del Condominio sito in Napoli, via Aniello Falcone, 269G, il decreto ingiuntivo n. 7276/18 per il pagamento della somma di € 30.212,96, ha notificato atto di precetto a C [REDACTED] L [REDACTED] comproprietaria di unità immobiliari in esso comprese, chiedendole di versare la sua quota parte del debito suindicato, determinata nell'importo di € 10.438,26;
- costei, con citazione ex art. 615, c. I, c.p.c., ha proposto opposizione all'esecuzione, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e deducendo: a) l'inesistenza e





la mancata notificazione del titolo esecutivo; b) l'erronea ripartizione, fra i condomini, del credito complessivamente vantato dall'opposto; c) l'avvenuta accettazione con il beneficio dell'inventario dell'eredità relitta da A [REDACTED] L [REDACTED] originario proprietario delle unità immobiliari in questione; d) la violazione dell'art. 752 c.c.;

- con l'ordinanza gravata, il primo giudice, ritenendo sussistente il *fumus boni iuris* dell'opposizione con riferimento in particolare all'avvenuta revoca del provvedimento monitorio, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo;

letto il reclamo, con il quale il creditore opposto ha censurato il predetto provvedimento, sostenendo: l'esistenza di un giudicato in suo favore; l'inefficacia, in questa sede, dell'ordinanza che ha revocato il decreto ingiuntivo, emessa su istanza di altro condomino; l'erroneità della stessa; la carenza di legittimazione ad agire in capo ad A [REDACTED] L [REDACTED], che ottenne detta revoca; l'inegittimità urbanistica dell'immobile di sua proprietà;

considerato che:

- il decreto ingiuntivo del quale è minacciata l'esecuzione fu ottenuto da A [REDACTED] O [REDACTED] per il recupero di un suo credito professionale di avvocato, nei confronti del Condominio sito in Napoli, via Aniello Falcone, 269G;
- sia C [REDACTED] L [REDACTED] odierna opponente, sia A [REDACTED] L [REDACTED], anch'egli comproprietario di unità immobiliari site nel predetto edificio, hanno proposto opposizione tardiva al provvedimento monitorio, eccependo che esso era stato notificato a un



amministratore di condominio a quella data già giudizialmente revocato;

- con distinti provvedimenti, il Tribunale di Napoli ha negato la legittimazione dei singoli condomini ad agire in opposizione a tale decreto ingiuntivo, rigettando la domanda;
- tuttavia, A [REDACTED] L [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa nei suoi confronti e la S.C., in riforma dell'impugnato provvedimento, ha affermato il contrario principio di diritto per il quale *"al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di denaro in base a un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio va riconosciuta la legittimazione ai rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto"* (v. ord. 11.2.2022);
- in applicazione di tale criterio, il tribunale di Napoli, quale giudice del rinvio, ha infine riconosciuto, con ordinanza ex art. 702 bis dell'8.6.2022, la legittimazione di A [REDACTED] L [REDACTED] e ha accolto la sua domanda, revocando il decreto opposto;
- ebbene, sostiene il reclamante che l'odierna opponente non possa giovare di tale provvedimento, poiché emesso su istanza di altro comproprietario e poiché vi osterebbe il giudicato formatosi nei suoi confronti;
- quanto a tale secondo aspetto, l'ordinanza del 29.3.2021, con la quale questo tribunale aveva negato la legittimazione di C [REDACTED] L [REDACTED] ad opporsi al provvedimento monitorio, ha determinato la



formazione del giudicato fra le parti soltanto in ordine alla predetta questione preliminare, costituente unica eccezione ivi esaminata e logicamente pregiudiziale rispetto al contenuto del ricorso;

- esso, pertanto, non impedisce che il risultato di merito cui quel procedimento tendeva possa essere ottenuto per iniziativa di altro condomino, come in effetti avvenuto;
- alla sua azione è infatti conseguita la citata ordinanza dell'8.6.2022, con la quale il decreto ingiuntivo è stato infine revocato;
- non rileva che tale pronuncia sia stata resa su impulso di altro soggetto, ovverosia di A [REDACTED] L [REDACTED], poiché, a prescindere da chi abbia attivato il procedimento di opposizione, il risultato finale di esso è il medesimo, ovverosia la rimozione del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio;
- l'interesse del condomino a proporre opposizione è, infatti, mediato, inferendosi, come affermato dalla S.C. nella citata ordinanza, *"dalla considerazione che il decreto stesso possa estendere i propri effetti ed essere messo in esecuzione anche contro i condomini, derivando dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse del condominio la responsabilità dei singoli componenti in proporzione alle rispettive quote"*;
- l'azione giudiziaria portata a termine da A [REDACTED] L [REDACTED] della quale C [REDACTED] L [REDACTED] intende in questa sede giovare, ha dunque lo scopo di far accertare – per così dire, a monte, rispetto alla





posizione dei singoli condividenti – l'inesistenza dell'obbligazione in tesi assunta nell'interesse del condominio, ricavandone, quale conseguenza, il difetto di responsabilità in capo ai condomini;

- dalla pronuncia ottenuta su istanza dell'uno, incidente su posizione giuridica comune alla compagine condominiale, derivano pertanto effetti in favore di quest'ultima nel suo complesso e, dunque, anche della odierna opponente;
- ciò costituisce applicazione del principio *"della cosiddetta rappresentanza reciproca"*, in forza del quale ciascun condomino può agire, anche in sede di impugnazione, a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi, in quanto l'interesse per il quale agisce è comune a tutti i condomini" (v. Cass., Sez. II, n. 7827/03);
- tale interesse intanto può dirsi comune in quanto ricada su un accertamento giudiziale non limitato alla posizione del solo istante, ma esteso, indirettamente, anche agli altri condividenti;
- ne deriva che, nel caso di specie, ottenuta da A. [redacted] L. [redacted] la revoca del decreto ingiuntivo, essa implica la caducazione del titolo, il quale cessa di esistere e non può, pertanto, essere invocato nei confronti di nessun altro;
- a tale conclusione non ostano gli ulteriori argomenti spesi dal reclamante:

* la presunta erroneità della revoca del decreto ingiuntivo e la dedotta carenza, in capo ad A. [redacted] L. [redacted], della



legittimazione a impugnarlo, non possono in questa sede essere discusse, avendo formato oggetto di precedente giudicato;

* non si comprende, infine, quale rilevanza possa avere ai fini della decisione l'eventuale irregolarità urbanistica degli immobili di proprietà di A. [REDACTED] D. [REDACTED], i diritti sui quali non formano oggetto del presente procedimento;

ritenuto, infine, che non possa tenersi conto delle "note a verbale", depositate telematicamente dal reclamante il 19.10.2023, in quanto costituenti memoria non preventivamente autorizzata ex art. 170 c.p.c.;

considerato, in ogni caso, che non sussistano i presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, ivi invocata, non comprendendosi gli elementi costitutivi del delitto di truffa, ipotizzato dall'istante, ed essendo esso, di regola, procedibile solo su querela di parte;

rimessa la statuizione sulle spese di lite alla decisione finale;

P.Q.M.

così provvede:

1. rigetta il reclamo;
2. rimette la statuizione sulle spese di lite alla decisione finale.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, alla camera di consiglio del 20.10.2023.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

DOTT. GUGLIELMO MANERA

DOTT. GIULIO CATALDI

Firmato da: CARLUZZO LUIGI EMILIO DEL. CA di FIRMA QUALIFICATA per il numero A te delimit. a numero unico pa - Firmato da: Firmato da: MANERA GUGLIELMO Emesso da: CA di Firma Qualificata per Modello A Te Serial#: 2506ac9a8a72b09